

Statuto Confcooperative Lavoro e Servizi Campania

ART. 1

COSTITUZIONE

- 1) Gli Enti aderenti alla Confcooperative nella Regione Campania operanti nel settore della Produzione e Lavoro, Artigianato e dei Servizi sono organizzati in una Federazione Regionale denominata "Confcooperative - Federazione regionale delle cooperative di Produzione e Lavoro, Artigiane e dei Servizi e delle imprese sociali del settore della Campania".

La denominazione abbreviata è "Confcooperative - Lavoro e Servizi Campania".

ART. 2

SETTORI

Gli Enti aderenti alla Confcooperative nella Regione Campania possono essere articolati in settori:

- Cleaning and Facility Management
- Costruzioni
- Digitalizzazione e Innovazione
- Servizi alle imprese
- Vigilanza e sicurezza
- Ristorazione
- Trasporto merci e Logistica
- Trasporto Pubblico Locale di linea e non di linea
- Portualità
- Produzione beni
- Servizi ambientali e Efficientamento energetico

ART. 3

SCOPI E FUNZIONI

- 1) La Federazione nell'ambito delle direttive generali della Confcooperative, della Federazione Nazionale e dell'Unione regionale e in applicazione dei rispettivi statuti, determina le linee d'azione delle articolazioni di settore, concorrendo alla elaborazione delle strategie e alla realizzazione delle finalità generali della Confcooperative, della Federazione Nazionale e dell'Unione regionale; cura la promozione e il potenziamento degli enti organizzati nelle rispettive articolazioni di settore di attività, li assiste e li rappresenta nelle trattative per la stipulazione di accordi o di contratti collettivi regionali di lavoro. Nelle relazioni sindacali di settore e nella contrattazione collettiva dedicata deve essere assicurato l'intervento di Confcooperative Campania e gli accordi o i contratti saranno firmati dopo che Confcooperative Campania ne avrà valutato la coerenza alle politiche Confederali.
- 2) I rapporti esterni necessari o utili ai fini dell'attuazione degli scopi di cui al presente articolo sono tenuti di concerto con la Confcooperative Campania, che ne è istituzionalmente titolare.
- 3) La Federazione in particolare:
 - a) Concorre ad elaborare e definire le linee politico programmatiche della Confcooperative Campania;
 - b) Elabora e definisce linee e programmi di sviluppo per i propri associati, nei loro differenti settori operativi;
 - c) Assiste e rappresenta gli enti assegnati d'intesa con Confcooperative Campania e sul piano sindacale e li assiste inoltre rendendo ad essi tutti i servizi necessari e possibili, in particolare sul piano giuridico-legislativo, giuslavoristico, tecnico, formativo, organizzativo, finanziario-creditizio, attraverso anche le strutture confederali nazionali e territoriali;

- d) Concorre con le strutture territoriali a favorire la promozione di enti cooperativi di base e consortili e di enti di altra natura a partecipazione cooperativa, individuando le opportunità di sviluppo;
- e) Promuove iniziative di educazione cooperativa e mutualistica di formazione professionale dei soci, del personale, dei quadri e dei dirigenti degli enti associati, in collaborazione con le strutture di sistema nazionali e regionali della Confcooperative;
- f) Propone ai competenti organi regionali della Confcooperative la designazione di rappresentanti delle articolazioni di settore corrispondenti in organismi e strutture di livello regionale;
- g) Cura la costante e puntuale informazione tecnica, normativa, economica e di mercato d'interesse regionale agli enti organizzati;
- h) Promuove e cura, i più proficui e costanti rapporti fra i propri associati e gli enti e le strutture organizzati nelle altre Federazioni della Confcooperative Campania;
- i) Cura in accordo con la Confcooperative Campania i rapporti con enti e strutture extra-cooperativi e mutualistici, istituzioni pubbliche, nonché corrispondenti settori federali delle altre Associazioni Cooperative;
- j) Collabora con la Confcooperative Campania, per promuovere da parte degli enti organizzati l'esercizio dei diritti e dei doveri dei soci previsti dallo statuto confederale e regionale e la partecipazione all'attuazione delle scelte e delle iniziative dell'organizzazione;
- k) Promuove di intesa con Confcooperative Campania reti di servizi utili al miglioramento e allo sviluppo sostenibile del sistema imprenditoriali regionale degli enti assegnati;
- l) Svolge ogni altro compito demandato dai competenti organi regionali;
- m) Collabora con Confcooperative alla realizzazione delle attività di cui alle lettere l) ed o) dell'articolo 2, comma 1, dello Statuto confederale.

ART. 4

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

1) Gli organi della Federazione sono:

- l'Assemblea Regionale
- il Consiglio Regionale
- il Consiglio di Presidenza
- il Presidente
- i Coordinamenti di settore

ART. 5

ASSEMBLEA REGIONALE

- 1) L'Assemblea regionale è convocata ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali; lo svolgimento e la sua composizione sono determinate dai regolamenti assembleari proposti dalla Federazione Nazionale, secondo le direttive impartite dalla Confcooperative.
- 2) La convocazione dell'Assemblea ed il relativo regolamento debbono essere deliberati dal Consiglio Regionale della Federazione Regionale.
- 3) Alle Assemblee regionali di rinnovo degli organi possono partecipare con diritto di voto i rappresentanti delle cooperative che siano in regola con i versamenti contributivi dei quattro esercizi precedenti, almeno 10 giorni prima della Celebrazione dell'Assemblea concordata con la Federazione Nazionale secondo quanto disposto dallo Statuto di Confcooperative Nazionale.
- 4) Possono essere convocate Assemblee regionali straordinarie dalla Federazione quando siano richieste dalla maggioranza numerica degli enti federati in regola con il versamento dei contributi associativi, dal Consiglio Regionale della Federazione con una maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto, o dal Consiglio Regionale della Confcooperative Campania, i richiedenti debbono indicare le ragioni della richiesta ed il tema del dibattito.
- 5) L'Assemblea potrà riunirsi altresì annualmente per verificare lo stato di attuazione delle linee programmatiche deliberate nell'assemblea che ha provveduto all'elezione delle cariche sociali.

ART. 6

COMPITI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

Compete all'Assemblea Regionale:

- a) Formulare le linee programmatiche generali della Federazione;
- b) Deliberare le proposte di modifiche statutarie da sottoporre al Consiglio della Confcooperative Campania;
- c) Eleggere ogni quattro anni il Presidente della Federazione;
- d) Eleggere ogni quattro anni i componenti del Consiglio Regionale di cui al successivo art. 7;
- e) Eleggere ogni quattro anni i delegati all'Assemblea Nazionale della Federazione;
- f) Deliberare sulle relazioni, sui documenti, sugli argomenti proposti tramite la presidenza dell'Assemblea a norma del Regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea;

ART. 7

IL CONSIGLIO REGIONALE

- 1) Il Consiglio Regionale è composto:
 - a) Dal Presidente eletto dall'Assemblea;
 - b) Da un minimo di 4 ad un massimo di 12 membri eletti dall'Assemblea in seduta plenaria, con sistema maggioritario e voto limitato ai 2/3, garantendo una rappresentanza territoriale e di settore adeguata alla effettiva consistenza;e, senza diritto di voto:
 - c) Dal Presidente della Federazione Nazionale o suo delegato;
 - d) Dal Presidente della Unione Regionale o suo delegato.
- 2) I componenti del Consiglio Regionale, a qualsiasi titolo essi partecipino, durano in carica quattro anni.
- 3) I componenti del Consiglio che, durante l'anno solare non partecipano almeno al 50% delle riunioni, salvo impedimenti gravi, decadono autonomamente dalle cariche al 31 dicembre dello stesso anno.
- 4) Alle vacanze che per qualsiasi motivo si verificassero nel Consiglio regionale, con riferimento ai consiglieri eletti a norma del precedente comma 1 lett. b), si provvederà con sostituzioni mediante cooptazione, entro 90 giorni dalla decadenza, secondo le norme del regolamento di attuazione dello Statuto.
- 5) La seduta del Consiglio Regionale è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, che potrà avvenire se previsto nell'avviso trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione, la seduta del Consiglio Regionale è valida quando siano presenti almeno 1/3 dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti salvo che per l'elezione del Presidente per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto qualora si debba provvedere all'elezione nel corso del quadriennio per sopravvenuta vacanza.
- 6) Alle votazioni si procede per alzata di mano o per appello nominale quando lo ritenga il Presidente o la maggioranza degli aventi diritto al voto presenti. Si procede col voto segreto, a richiesta anche di un solo componente del Consiglio, quando la votazione riguardi persone fisiche.
- 7) Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente della Federazione almeno ogni sei mesi ed inoltre ogni volta che ne sia stata fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto. La convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta medesima.
- 8) Alla convocazione del Consiglio Regionale il Presidente provvede con l'apposito avviso contenente l'o.d.g., da inviarsi almeno 8 giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza, alla convocazione del Consiglio si può provvedere per telegramma o altro mezzo almeno 48 ore prima della data di convocazione.
- 9) Il Consiglio Regionale è presieduto dal Presidente della Federazione ed in caso di suo impedimento dal Vicepresidente da lui designato ovvero, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.
- 10) L'intervento alla riunione del Consiglio, se previsto nella convocazione e in casi particolari, può essere esercitato anche attraverso mezzi di telecomunicazione.

ART. 8

COMPITI DEL CONSIGLIO REGIONALE

- 1) Il Consiglio Regionale, in esecuzione delle formulazioni e degli indirizzi generali assunti dall'Assemblea, programma l'attività operativa della Federazione, fissandone gli orientamenti politico-organizzativi e verificandone periodicamente l'attuazione.
- 2) In particolare, il Consiglio Regionale:

- a) Elegge nel proprio ambito, rispettando la rappresentanza delle articolazioni di settore uno o più Vicepresidenti e da 2 a 4 componenti che unitamente al Presidente della Federazione o suo delegato compongono il Consiglio di Presidenza;
- b) Approva il programma operativo della Federazione;
- c) Approva il Regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea e le eventuali norme applicative dello Statuto, predisposte di intesa con i competenti Organi della Confcooperative Campania;
- d) Predisporre le modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea;
- e) Elegge il Presidente nel caso in cui se ne renda necessaria l'elezione nel corso del mandato quadriennale. Il Presidente eletto dal Consiglio Regionale dura in carica fino al termine del quadriennio in corso;
- f) Esprime parere in merito alla costituzione di coordinamenti di settore di cui all'articolo 12.

ART. 9

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

- 1) Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente della Federazione, ed in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente delegato o in mancanza dal consigliere più anziano per età.
- 2) Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando la metà più uno dei suoi componenti ne facciano richiesta.
La convocazione è fatta con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza si può provvedere per telegramma, fax, e -mail o altro mezzo almeno 48 ore prima della data di convocazione.
- 3) Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza di voti e le sue sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
- 4) I componenti che non partecipano durante l'anno solare ad almeno il 75% delle riunioni, salvo impedimenti gravi, decadono automaticamente dalle cariche al 31 dicembre dello stesso anno.
- 5) Alle vacanze che, per qualsiasi motivo, si verificassero tra i membri del Consiglio di Presidenza, si provvede mediante sostituzione da parte del Consiglio Regionale della Federazione Regionale.
- 6) L'intervento alla riunione del Consiglio, se previsto nella convocazione e in casi particolari, può essere esercitato anche attraverso mezzi di telecomunicazione

ART. 10

COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza:

- a) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Regionale;
- b) nei casi di urgenza assume le delibere di competenza del Consiglio Regionale alla cui ratifica vanno sottoposte nella prima sua riunione successiva;
- c) rappresenta e sostiene le esigenze e le problematiche degli associati;
- d) attua politiche e strategie di sviluppo sulla base dei deliberati del Consiglio Regionale.

ART. 11

IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti la Federazione. Spetta al Presidente attuare le direttive fissate dagli organi collegiali della Federazione, tenere i rapporti esterni di concerto con l'Unione Regionale, convocare le riunioni degli organi collegiali.
- 2) Il Presidente può delegare ad uno o più Vicepresidenti talune delle sue funzioni.
- 3) Il Presidente non può rimanere in carica per oltre due mandati consecutivi e per il terzo mandato solo se eletto con maggioranza dei due terzi dei votanti espressa con voto segreto.

ART. 12

DISCIPLINA DEI SETTORI

- 1) I settori possono essere articolati in coordinamenti previo parere del Consiglio Regionale. I componenti dei coordinamenti possono essere nominati a partire dal primo Consiglio Regionale utile.
- 2) Ciascun coordinamento può nominare un proprio coordinatore e/o comitato di coordinamento

- 3) I coordinamenti di settore attuano ogni iniziativa settoriale utile o necessaria allo sviluppo del proprio settore sulla base degli indirizzi e nel rispetto delle politiche generali della Federazione e della Confederazione.

ART. 13

NORME GENERALI

- 1) La Federazione Regionale non ha né patrimonio proprio né bilancio, in quanto la sua attività è parte integrante dell'attività dell'Unione Regionale.
La Federazione Regionale per l'espletamento delle proprie attività dovrà avvalersi del personale e degli incaricati di Confcooperative Campania e delle sue strutture.
Il Consiglio Regionale della Federazione è autorizzato ad apportare al presente statuto tutte le modifiche che si rendano necessarie in linea con quanto previsto dallo Statuto della Federazione Nazionale e di Confcooperative.

ART. 14

- 1) Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto valgono le norme previste nello Statuto della Federazione Nazionale e dell'Unione Regionale e nei regolamenti di attuazione.